Cassazione civile sez. trib. - 23/09/2004, n. 19172. Pres. Saccucci. Est. Cicala.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero delle Finanze ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza 4 giugno 2001 n. 48/30/01 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Toscana ha riformato la pronuncia di primo grado ed ha riconosciuto che l'imposta di registro sul contratto di trasferimento di una azienda non doveva essere calcolata sull'intiero corrispettivo (ad avviso del giudice) solo formalmente pattuito, bensì sulla somma effettivamente percepita dal venditore, non essendo soggetto a imposta l'impegno assunto dall'acquirente di ripianare i debiti aziendali.

Resiste con controricorso il dott. G. C., notaio che aveva rogato l'atto, provveduto al pagamento dell'imposta sull'intera somma pattuita, e quindi presentato l'istanza di rimborso. Il controricorrente ha anche depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente rilevata la inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dal dott. G. C., notaio che aveva rogato l'atto, in conformità del resto a quanto già deciso da questa Corte con la sentenza n. 16390 del 21 novembre 2002.

La legitimatio ad causam è infatti elemento costitutivo dell'azione, la cui carenza può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del

procedimento (Cass., 8 ottobre 1985, n. 4865; 8 luglio 1998, n. 6637; 6 marzo 2000, n. 2517). E difetta in capo al notaio il diritto di azione in giudizio per il rimborso della somma asseritamente corrisposta in eccedenza, a titolo di imposta di registro dovuta in sede di registrazione di atti dallo stesso rogati.

L'obbligazione tributaria si costituisce tra l'Amministrazione e i soggetti cui si ricollega, per relazione di imputazione, il presupposto impositivo, quale manifestazione di capacità contributiva. Nel tributo di registro, dato che l'atto soggetto a registrazione sottintende una ricchezza colta nel momento della sua circolazione, soggetti passivi dell'imposta, in senso stretto, sono dunque le parti contraenti. Le quali, in corrispondenza all'obbligo di corrispondere la somma oggetto della prestazione tributaria, hanno il diritto ad una corretta determinazione del quantum, e, consequenzialmente, a chiedere il rimborso della prestazione indebitamente effettuata.

Del resto, l'art. 77 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 limita tale diritto, testualmente, al "contribuente", ed al "soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata".

Il notaio, come gli altri soggetti indicati dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica citato, è obbligato a chiedere la registrazione dell'atto ricevuto, ed a pagare l'imposta principale in solido con le parti nel cui interesse è richiesta la registrazione (art. 57).

Il notaio rogante, estraneo al rapporto tributario, è solo un responsabile d'imposta, inteso, alla stregua dell'art. 64, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come soggetto obbligato al

pagamento dell'imposta per fatti e situazioni esclusivamente riferibili ad altri. Si tratta di una figura concepita al fine di agevolare il più possibile la riscossione del credito erariale creando centri di imputazione a carico di soggetti che se ne rendono garanti, con la previsione, altresì, di misure sanzionatorie per la mancata ottemperanza agli obblighi [Cass., 27 ottobre 1999, n. 12066].

Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.

P.Q.M

La Corte decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del dott. G. C..

Compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 31 maggio 2004.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 23 SET. 2004.